

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA
PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
Servizio 5_

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana e s.m.i.;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01/06/2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.r. n. 19/2008 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
- VISTO** il D.P. Reg. n° 730 del 17/02/2025 con il quale è stato conferito al Dott. Fulvio Bellomo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo RURale e della Pesca Mediterranea, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n° 47 del 14/02/2025;
- VISTO** il D.D.G. n. 2104 del 16/05/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio 5 "Qualità e Marketing Brand Sicilia" al Dr. Fabio Leone;
- VISTO** il D.D.G. n. 9966 del 17/12/2024 con il quale sono state prorogate le scadenze dei contratti dei Dirigenti di Aree, dei Servizi e delle Unità Operative in forza a questo Dipartimento Agricoltura di mesi 6 (sei);
- VISTA** la nota Prot. 126778 del 23 giugno 2025, avente oggetto Differimento degli incarichi dirigenziali, con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 191 del 17 giugno 2025, proroga gli incarichi dirigenziali fino all'entrata in vigore del decreto regolamentare di riorganizzazione dei Dipartimenti regionali e non oltre il 31 dicembre 2025;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2026, n. 104, con la quale è stato autorizzato il differimento di tre mesi del termine di durata degli incarichi dirigenziali di aree, servizi e unità operative in scadenza il 31 marzo 2026, e comunque fino alla definizione del processo di riorganizzazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, qualora il relativo regolamento fosse entrato in vigore anteriormente;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2026, n. 231, con la quale è stato autorizzato il differimento del termine di durata degli incarichi dirigenziali in scadenza il 30 giugno 2026 fino alla data del 31 dicembre 2026, ovvero, se antecedente, fino all'entrata in vigore del regolamento di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, in particolare il capo I sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";
- VISTO** in particolare l'articolo 167 del sopra citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabilisce regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune

dei vini;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016 n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;

VISTO in particolare l’articolo 39, comma 4 della citata Legge n. 238/2016 nel quale è stabilito che le Regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, compresi le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta e in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possono stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberi di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino di cui all'articolo 35;

VISTO il D.D.G. n. 5007 del 30/07/2026, con il quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 39, comma 4, della L. 238/2016, il bloccaggio del vino atto a DOC Sicilia Grillo e del vino atto a DOC Sicilia Nero d'Avola provenienti dalla campagna vendemmiale 2026/2027, approvando altresì le Linee Guida sulla gestione della produzione 2026 per le due tipologie, quali Allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale del medesimo decreto;

CONSIDERATO che gli articoli 2 e 3 del citato D.D.G. n. 5007/2026 individuano, quale requisito per l'esenzione dal bloccaggio ai fini dello sblocco per l'imbottigliamento in proprio, la dizione «tutti i produttori/vinificatori che hanno rivendicato complessivamente meno di 100 hl», difforme da quanto correttamente riportato nei relativi Allegati 1 e 2 al medesimo decreto, che individuano quali beneficiari «tutti i produttori che hanno prodotto in proprio e/o presso terzi complessivamente meno di 100 hl», e che tale difformità, costituisce un refuso del testo dispositivo rispetto a quanto già correttamente approvato negli allegati al provvedimento medesimo;

RITENUTO pertanto necessario integrare il D.D.G. n. 5007/2026 negli articoli 2 e 3, uniformando il testo del dispositivo a quanto già correttamente riportato negli Allegati 1 e 2 al medesimo decreto, che restano confermati e invariati in ogni altra loro parte;

ASSOLTI gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'articolo 98, comma 6, della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9;

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge

DECRETA

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

All'articolo 2 del D.D.G. n. 5007 del 30/07/2026, il periodo «Possono richiedere lo sblocco in qualsiasi momento, esclusivamente ai fini dell’imbottigliamento, tutti i produttori/vinificatori che hanno rivendicato complessivamente meno di 100 hl di vino atto a DOC Sicilia Grillo, in tutte le sue menzioni tipologiche.» è sostituito dal seguente: «Possono richiedere lo sblocco in qualsiasi momento, esclusivamente ai fini dell’imbottigliamento, tutti i produttori che hanno prodotto in proprio e/o presso terzi complessivamente meno di 100 hl di vino atto a Sicilia DOC Grillo 2026, in tutte le sue menzioni tipologiche.», in coerenza con quanto già correttamente riportato nell'Allegato 1 al medesimo decreto, che resta confermato e invariato.

Art. 3

All'articolo 3 del D.D.G. n. 5007 del 30/07/2026, il periodo «Possono richiedere lo sblocco in qualsiasi momento, esclusivamente ai fini dell’imbottigliamento, tutti i produttori/vinificatori che hanno rivendicato complessivamente meno di 100 hl di vino atto a DOC Sicilia Nero d’Avola, in tutte le sue menzioni tipologiche.» è sostituito dal seguente: «Possono richiedere lo sblocco in qualsiasi momento, esclusivamente ai fini dell’imbottigliamento, tutti i produttori che hanno prodotto in proprio e/o presso terzi complessivamente meno di 100 hl di vino atto a Sicilia DOC Nero d’Avola, in tutte le sue menzioni tipologiche.», in coerenza con quanto già correttamente riportato nell'Allegato 2 al medesimo decreto, che

resta confermato e invariato.

Art. 4

Restano fermi e invariati, in quanto non modificati dal presente provvedimento, tutti gli altri articoli e le Linee Guida allegate al D.D.G. n. 5007 del 30/07/2026.

Art. 5

Il presente provvedimento, non soggetto a registrazione, sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014 e s.m.i. (art. 98 L.R. n. 9/2015), sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e tra le news del sito del Dipartimento Agricoltura.

Palermo, li 05/08/2026

Il Dirigente Generale
Dott. Fulvio Bellomo